Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 28 settembre 1927 - ANNO V — Numero 224

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1983.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1248.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica, dell'Associazione nazionale fascista fra industriali meccanici ed affini e dell'Associazione nazionale fascista fra industriali metallurgici ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica, e la domanda in data 30 marzo 1927 con la quale la detta Confederazione chiede che siano pure riconosciute l'Associazione nazionale fascista fra industriali meccanici ed affini e l'Associazione nazionale fascista fra industriali metallurgici ed affini, costituite per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria meccanica e metallurgica;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed è attribuita la personalità giuridica, a norma dell'art. 36, ultimo comma, del citato regolamento 1° luglio 1926, all'Associazione nazionale fascista fra industriali meccanici ed affini e all'Associazione nazionale fascista fra industriali metallurgici ed affini, costituite per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, numero 563, a favore dell'industria meccanica e metallurgica.
Sono approvati gli statuti della Federazione e delle Associazioni predette, secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la suindicata Federazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione e delle Associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 113. — FERRETTI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria meccanica e metallurgica.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:
a) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi sindacali e sociali relativi all'industria meccanica e metallurgica ed affini;
b) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;
c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria meccanica e metallurgica ed affini e di curare la loro assistenza ed educazione tecnica, morale e nazionale, nonchè cooperare alla tutela dei loro interessi economici e morali ed all'incremento ed al miglioramento della produzione in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;
d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei dipendenti dalle ditte associate;
e) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti delle industrie meccanica, metallurgica ed affini in tutti i Consigli, enti ed organi in cui la rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;
f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.
Gli scopi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono perseguiti attraverso l'opera dell' « Associazione nazionale fascista industriali meccanici » per le industrie meccaniche ed affini e dell' « Associazione nazionale fascista industriali metallurgici » per le industrie metallurgiche ed affini, ambedue giuridicamente riconosciute come istituti costituiti ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici ed i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:
a) dai consorzi regionali degli industriali meccanici e metallurgici della Lombardia, Liguria e Piemonte;
b) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria meccanica, metallurgica ed affini, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;
c) dalle ditte esercenti l'industria inscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si sieno potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

Art. 7.

La iscrizione dei consorzi e delle sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*), e delle ditte di cui alla lettera *c*), avviene su domanda rispettivamente del consorzio regionale e della Unione territoriale, e, nei casi in cui il consorzio e la Unione non provvedano, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche consorzio o sezione oppure ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni di questa gli interessati hanno facoltà di ricorrere in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai consorzi, alle sezioni ed alle ditte regolarmente iscritte, ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per i consorzi, le sezioni e le ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte del consorzio regionale o dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera i consorzi, le sezioni e ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Il consorzio regionale, o l'Unione territoriale interessata, deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria similare a quella meccanica e metallurgica.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte del competente consorzio regionale o Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed il funzionamento dei consorzi regionali è regolato dalle norme stabilite da ciascun consorzio ed approvate in entrambi i casi dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai presidenti dei consorzi e dai capi delle sezioni associate, e dai delegati designati dai consorzi e dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 10,000 dipendenti o frazione non inferiore ai 2000, con un massimo di 5 delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 5000 dipendenti o frazione non inferiore a 2000, senza alcuna limitazione.

I consorzi e le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni e deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascun consorzio ed a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascun consorzio e ciascuna sezione appena avuta comunicazione del numero dei delegati attribuiti dovranno provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazioni per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la soluzione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di venti membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Ne fanno inoltre parte, di diritto, il presidente dell'Associazione nazionale fascista industriali metallurgici e il presidente dell'Associazione nazionale fascista industriali meccanici.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno due vice-presidenti ed il tesoriere-economo che durano in carica due anni.

Nomina inoltre ogni anno altri sette membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi ai consorzi, alle sezioni ed alle ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo dei proventi del contributo legale di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente più anziano, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione dei consorzi, delle sezioni e delle ditte;

c) prende tutte le deliberazioni per il funzionamento della Federazione;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4. Per le nomine dei rappresentanti in commissioni ed organi di carattere esclusivamente economico la Giunta provvede sentite nella rispettiva competenza l'Associazione nazionale fascista industriali metallurgici e l'Associazione nazionale fascista industriali meccanici;

e) delibera sull'applicazione della censura ai consorzi, alle sezioni ed alle ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali ed institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

I consorzi regionali e le sezioni aderenti sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni rimarranno riservate ai dirigenti della Federazione.

I consorzi regionali e le sezioni sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali o consorzi regionali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso i consorzi regionali e le Unioni provinciali di cui esse fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione di avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi agli industriali meccanici e metallurgici ed affini da essa rappresentati, e può chiedere altresì alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi alle industrie meccanica, metallurgica ed affini senza il suo preventivo assenso.

Ha pure facoltà d'intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi agli industriali meccanici, metallurgici ed affini da essa rappresentati.

Art. 22.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti

che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge o dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura ai consorzi, alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico dei consorzi, delle sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari, a carico del presidente del consorzio e del capo della sezione delle ditte aderenti o del consorzio o sezione stessa, previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico i consorzi e le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere altre cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo. Il segretario è responsabile del buon andamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto nell'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini.

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini (A.N.I.M.A.) », con sede a Milano.

L'Associazione aderisce alla Federazione generale fascista dell'industria italiana ed ha personalità giuridica quale ente di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563. Essa è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo di studiare e risolvere i problemi tecnici ed economici relativi all'industria meccanica ed alle industrie affini, di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione e di tutelare gli interessi economici e morali delle ditte associate, in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva.

Art. 3.

I rapporti fra l'Associazione e le altre organizzazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 4.

I soci si dividono in soci onorari e soci effettivi.

I soci onorari saranno proposti dal Consiglio direttivo e nominati dall'Associazione fra coloro che avranno titolo di benemerenza verso l'industria meccanica o verso l'Associazione; non pagano contributi.

Sono soci effettivi le ditte esercenti (anche solo con qualche reparto) l'industria meccanica od una industria affine, inscritte ad una Associazione territoriale giuridicamente riconosciuta facente parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

I soci effettivi, agli effetti del pagamento dei contributi e delle votazioni nelle assemblee e per la nomina del Consiglio direttivo dell'Associazione, sono rappresentati dalle Associazioni territoriali cui appartengono.

Art. 5.

L'iscrizione a soci effettivi delle ditte di cui all'articolo precedente è curata direttamente dalle Associazioni territoriali cui le ditte stesse sono inscritte.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di escludere dall'Associazione quelle ditte la cui attività sia incompatibile con gli scopi che persegue l'Associazione stessa.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito alle esclusioni di cui al comma precedente devono essere sottoposte alla ratifica della Confederazione.

Art. 6.

I soci potranno essere riuniti in gruppi in seno all'Associazione a seconda dei rami d'industria esercitati o dei particolari scopi da raggiungere, a norma degli articoli 26, 27 e 28.

Art. 7.

I soci, oltre all'osservanza del presente statuto, sono tenuti a fornire tutte le informazioni e notizie statistiche

che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie statistiche saranno dall'Associazione tenute riservate; nel caso che, nell'interesse generale, fosse necessario renderle note, lo saranno in forma riassuntiva, senza indicazione della fonte.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo può deferire alla Confederazione, per i provvedimenti disciplinari del caso, le ditte associate che non ottemperino agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente statuto e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo stesso.

Art. 9.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi della Federazione nazionale sindacale fascista delle industrie meccaniche e metallurgiche;

b) dai contributi ordinari dei soci effettivi nella misura per ogni ditta di annue L. 1 per ogni dipendente accertato, in base alla denuncia da farsi alle competenti Associazioni territoriali a termine di legge;

c) dai sussidi, elargizioni e donazioni da parte di enti pubblici e privati o da ditte socie e non socie.

Per i gruppi costituiti a norma dell'art. 6, su proposta dei rispettivi Comitati direttivi, il Consiglio direttivo dell'Associazione ha la facoltà di deliberare contributi particolari per i soci appartenenti ai gruppi stessi.

I contributi ordinari dei soci effettivi saranno versati dalle Associazioni territoriali che ne hanno curata la inscrizione.

Art. 10.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Sono organi dell'Associazione:

il presidente;

il Consiglio direttivo;

l'assemblea dei delegati.

Art. 12.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alla carica di presidente, di consigliere, di delegato nelle assemblee dell'Associazione che i proprietari, comproprietari, titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali e institori delle ditte associate, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 13.

Per le votazioni nelle assemblee e per la nomina del Consiglio direttivo le Associazioni territoriali dispongono di un voto per ogni 100 (o frazione di 100) dipendenti occupati dalle ditte associate ed inscritte all'Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini.

Ogni anno il Consiglio direttivo in base alle quote ordinarie pagate nell'anno precedente determina il numero dei voti spettante a ciascuna Associazione.

Art. 14.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite dai delegati delle Associazioni territoriali, scelti esclusivamente fra industriali meccanici ed affini. Tali Associazioni hanno diritto ad un delegato per ogni 100 voti o frazione di 100 voti di cui dispongono.

Art. 15.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci mediante circolare raccomandata spedita, salvo casi d'urgenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati luogo, giorno ed ora dell'assemblea e gli argomenti da trattarsi.

Le Associazioni territoriali dovranno comunicare al presidente, non oltre il giorno precedente quello fissato per l'assemblea, il nome dei rispettivi delegati e il numero dei voti di cui dispone ognuno di questi.

Art. 16.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di aprile e dovrà:

a) su proposta del Consiglio fissare il numero dei componenti il Consiglio direttivo stesso per l'anno successivo;

b) nominare gli scrutatori per lo spoglio delle schede di votazione;

c) nominare due revisori dei conti;

d) deliberare sulla relazione della gestione precedente del Consiglio direttivo;

e) discutere ed approvare il consuntivo del precedente esercizio;

f) deliberare sugli argomenti eventualmente portati all'ordine del giorno.

Art. 17.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo giudichi opportuno.

Art. 18.

Le assemblee sono valide quando, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, siano presenti almeno due quinti del numero dei voti di cui dispongono complessivamente le Associazioni territoriali a norma dell'ultimo comma dell'art. 13.

In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 19.

Le eventuali variazioni allo statuto dovranno essere presentate e discusse in assemblea, previa comunicazione, almeno 15 giorni prima, del nuovo testo alle Associazioni territoriali.

La votazione seguirà poi per referendum entro i 30 giorni successivi e le modificazioni si intenderanno approvate qualora raggiungano una maggioranza di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente, da tre vice-presidenti e da un numero di consiglieri da 10 a 30. Di questi, due sono designati dalla Federazione nazionale

sindacale fascista dell'industria meccanica e metallurgica e scelti tra industriali esercenti l'industria meccanica. Il presidente, due dei tre vice-presidenti e i consiglieri, eccetto i due come sopra designati dalla Federazione sindacale, sono nominati per referendum mediante scheda segreta dalle Associazioni territoriali cui i soci appartengono. Il terzo vice-presidente è di diritto il presidente della Federazione nazionale sindacale fascista della industria meccanica e metallurgica quando questo sia un industriale meccanico; in caso diverso, provvederà la presidenza della detta Federazione a designare un suo delegato alla vice-presidenza che dovrà essere un industriale esercente la industria meccanica.

Del Consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto i presidenti dei gruppi, eventualmente costituiti a norma dell'art. 6.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un tesoriere-economo che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il tesoriere-economo è preposto alla gestione finanziaria dell'Associazione, redige lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo e deve curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e si rinnova per un terzo ogni anno.

I membri scaduti sono rieleggibili; per i primi due anni la scadenza sarà determinata mediante sorteggio.

Il presidente dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile che una volta.

Nel Consiglio direttivo saranno possibilmente rappresentati i principali rami dell'industria meccanica.

Art. 23.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando, trascorsa mezz'ora da quella fissata per la riunione, sono presenti almeno due quinti dei suoi membri.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo:

a) assume l'iniziativa di studi, riunioni, accordi e pubblicazioni e di quanto possa ritenere opportuno per promuovere l'incremento, il miglioramento e la disciplina della produzione e tutelare gli interessi generali delle ditte associate;

b) nomina commissioni per determinati studi e lavori chiamando a farne parte anche persone estranee alla Associazione;

c) approva il bilancio preventivo e sottopone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo;

d) nomina e revoca su proposta del presidente il direttore generale dell'Associazione;

e) dà esecuzione ai deliberati delle assemblee.

Art. 25.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dell'Associazione e ne dirige la discussione.

Ordina e sorveglia i lavori di segreteria, nomina e revoca gli impiegati dell'Associazione e ne determina la retribuzione.

In caso di impedimento o di assenza è surrogato da uno dei vice-presidenti, e, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.

In caso di urgenza il presidente esercita tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo alla sua prima successiva riunione.

La nomina del presidente diventa definitiva quando, previa ratifica della Confederazione, sia stata approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 26.

I gruppi di cui all'art. 6 saranno costituiti a richiesta degli interessati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Essi hanno per iscopo di svolgere una più efficace azione di tutela a favore di particolari rami dell'industria meccanica coordinandone meglio l'attività in armonia cogli interessi generali delle altre industrie associate, e di intensificare lo studio e la risoluzione di particolari questioni interessanti l'industria meccanica.

Art. 27.

Ogni gruppo è retto da uno speciale regolamento approvato dall'assemblea delle ditte interessate e ratificato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Di regola ogni gruppo avrà un presidente, un proprio Comitato direttivo ed un'assemblea, e quest'ultima composta dai delegati delle singole ditte.

Il presidente del Comitato direttivo del gruppo fa parte di diritto del Consiglio direttivo dell'Associazione, in seno al quale rappresenta il gruppo stesso.

Tutte le deliberazioni del Comitato direttivo e dell'assemblea dei gruppi sono soggette alla ratifica del presidente dell'Associazione.

Art. 28.

I presidenti ed i membri dei Comitati direttivi dei gruppi durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

A presidenti ed a membri dei Comitati predetti, nonchè a delegati delle ditte alle assemblee possono essere anche nominate persone che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, purchè abbiano gli altri requisiti di legge. I presidenti però non potranno in tal caso far parte del Consiglio direttivo dell'Associazione, al quale potranno intervenire solo in seguito ad invito del presidente dell'Associazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e con semplice voto consultivo.

Art. 29.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dal presente statuto, o dalla legge o dallo statuto e disposizioni della Confederazione, l'autorizzazione e approvazione della Confederazione.

Art. 30.

Il direttore generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il direttore generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi, ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al direttore generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici.

Il direttore generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

Egli è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 31.

In caso di scioglimento dell'Associazione, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e dallo statuto della Confederazione, l'assemblea dei delegati addiverrà alla nomina di tre liquidatori e determinerà l'impiego delle eventuali attività sociali.

Art. 32.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed allo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali metallurgici italiani.

Art. 1.

E' costituito con sede a Milano un sodalizio denominato « Associazione nazionale fascista fra gli industriali metallurgici italiani ».

L'Associazione, in quanto ha personalità giuridica quale ente di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Essa è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 2.

L'Associazione ha lo scopo di studiare, patrocinare e promuovere tutto quanto può riuscire di interesse e di utilità per l'industria metallurgica, in armonia con l'interesse generale della Nazione.

Più particolarmente l'Associazione ha lo scopo:

a) di curare la tutela economica generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di promuovere la più cordiale collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria metallurgica e di curare la loro assistenza ed educazione tecnica, morale e nazionale, nonchè cooperare alla tutela dei loro interessi economici e morali ed all'incremento ed al miglioramento della produzione in armonia con l'interesse generale della Nazione.

Art. 3.

I rapporti fra l'Associazione e le altre organizzazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 4.

I soci si dividono in onorari ed effettivi.

I soci onorari sono scelti fra coloro che hanno acquistato speciali titoli di benemerenza, giovando con studi ed opere al progresso delle industrie metallurgiche. Essi sono proposti dal Consiglio direttivo e nominati dall'assemblea e non pagano contributi.

Sono iscritti come soci effettivi:

a) nella categoria degli enti collettivi, le società e ditte che esercitano la industria metallurgica iscritte ad una Associazione territoriale giuridicamente riconosciuta, facente parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Questi soci costituiscono la sezione economica dell'Associazione;

b) nella categoria dei soci individuali, i tecnici ed esperti delle aziende consociate, aventi i requisiti di dirigenti, i quali ne facciano domanda per il tramite delle aziende rispettive. Questi soci costituiscono la sezione tecnologica.

Art. 5.

L'iscrizione a soci effettivi delle ditte di cui all'articolo precedente è curata direttamente dalle Associazioni territoriali cui le ditte stesse sono iscritte.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di escludere dall'Associazione quelle ditte la cui attività sia incompatibile con gli scopi che persegue l'Associazione stessa.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito alle esclusioni di cui al comma precedente devono essere sottoposte alla ratifica della Confederazione.

Art. 6.

I soci potranno essere distribuiti in gruppi nazionali secondo il ramo della industria metallurgica esercitato. Tali gruppi saranno costituiti a criterio e colle modalità che saranno stabilite dal Consiglio direttivo, con l'assenso della Confederazione. Essi hanno per iscopo di svolgere una più efficace azione di tutela a favore di particolari rami dell'industria metallurgica, coordinandone meglio l'attività, in armonia con gl'interessi generali delle altre industrie associate, e di intensificare lo studio e la risoluzione di particolari questioni interessanti l'industria metallurgica. Ogni gruppo è retto da uno speciale regolamento approvato dall'assemblea delle ditte interessate e ratificato dal Consiglio direttivo dell'Associazione e della Confederazione. Di regola ogni gruppo avrà un presidente, che fa parte di diritto del Consiglio direttivo dell'Associazione in seno al quale rappresenta il gruppo stesso, un proprio Comitato direttivo ed una assemblea, quest'ultima composta dai delegati delle singole ditte. Tutte le deliberazioni del Comitato e dell'assemblea dei gruppi sono soggette alla ratifica del presidente dell'Associazione.

Art. 7.

I soci, oltre all'osservanza del presente statuto, sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni e noti-

zie statistiche che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie statistiche saranno dall'Associazione tenute riservate. Nel caso che, nell'interesse generale, fosse necessario renderle note lo saranno in forma riassuntiva, senza indicazioni della fonte.

Art. 8.

Cessano di essere soci coloro che abbiano mancato ai propri impegni, oppure quelli che, per altro modo, a giudizio del Consiglio direttivo, si siano resi indegni di far parte dell'Associazione. Tali decisioni del Consiglio direttivo dovranno essere motivate e prese alla maggioranza dei tre quarti dei votanti e della metà del numero dei componenti il Consiglio; contro di esse è ammesso il ricorso in primo grado alla Confederazione generale dell'industria e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi ordinari dei soci effettivi costituenti la sezione economica, nella misura di una lira per ogni dipendente, accertato in base alla denuncia da farsi alle competenti Associazioni territoriali, a norma di legge;

b) dal contributo della Federazione nazionale sindacale fascista delle industrie meccaniche e metallurgiche;

c) dai contributi ordinari dei soci individuali costituenti la sezione tecnologica, nella misura di L. 100 annue;

d) dai contributi, sussidi, elargizioni e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ditte socie e non socie.

I contributi ordinari dei soci effettivi, costituenti la sezione economica, saranno versati dalle Associazioni territoriali presso le quali i detti soci sono iscritti a norma di legge. I contributi ordinari dei soci individuali, costituenti la sezione tecnologica, saranno versati direttamente dalle ditte consociate per ciascuno dei propri funzionari, impiegati e tecnici iscritti nella sezione.

Art. 10.

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio direttivo che si compone di venti membri. Di questi, due sono designati dalla Federazione nazionale sindacale fascista della industria meccanica e metallurgica tra industriali esercenti l'industria metallurgica, quattordici dalla sezione economica della Associazione e quattro dalla sezione tecnologica.

I consiglieri durano in carica tre anni; essi si rinnovano per un terzo, annualmente, e sono rieleggibili. Pei primi due anni la scadenza sarà determinata mediante sorteggio.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, due vice-presidenti ed un cassiere. Un posto di vice-presidente spetta di diritto al presidente della Federazione sindacale fascista della industria meccanica e metallurgica quando questo sia un industriale metallurgico; in caso diverso, la presidenza della Federazione nominerà un suo delegato alla vice-presidenza, che dovrà però essere un industriale esercente l'industria metallurgica.

Art. 12.

Il presidente è il legale rappresentante della Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dell'Associazione e ne dirige la discussione.

Ordina e sorveglia i lavori di segreteria; nomina e revoca gli impiegati dell'Associazione e ne determina la retribuzione.

In caso di impedimento o di assenza è surrogato da uno dei vice-presidenti, da lui delegato, o, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.

In caso di urgenza il presidente esercita tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo, alla sua prima successiva riunione, per la ratifica.

La nomina del presidente diventa definitiva quando, previa ratifica della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione dell'Associazione, secondo le direttive tracciate dall'assemblea.

Esso pertanto:

a) assume l'iniziativa di studi, riunioni, accordi e pubblicazioni di quanto possa ritenere opportuno per promuovere l'incremento, il miglioramento e la disciplina della produzione e tutela gli interessi generali delle ditte associate;

b) nomina Commissioni per determinati studi e lavori chiamando a farvi parte persone estranee all'Associazione;

c) approva il bilancio preventivo e sottopone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo;

d) nomina e revoca, su proposta del presidente, il direttore generale dell'Associazione;

e) dà esecuzione ai deliberati dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono valide — di prima convocazione — quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri; di seconda convocazione, quando sia presente almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 14.

Le assemblee sono di due specie:

1° l'assemblea ordinaria dei soci delle due sezioni economica e tecnologica riunite per discutere e deliberare a norma degli articoli 15 e 16 del presente statuto;

2° l'assemblea straordinaria dei soci della sezione economica convocata a norma dell'art. 17.

I soci della sezione tecnologica si riuniscono in assemblea particolare per discutere e studiare problemi di indole tecnica. Tali riunioni possono essere indette in qualunque epoca e non ammettono deleghe.

Art. 15.

Le assemblee e le riunioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso per lettera raccomandata al domicilio personale dei soci od alla sede della ditta a cui appartengono. L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'assemblea e gli argomenti da discutere.

Questi sono stabiliti dal Consiglio direttivo, il quale deve tener conto delle proposte che, in tempo utile per la iscrizione nell'ordine del giorno dell'assemblea, fossero presentate per iscritto da almeno cinque soci.

Art. 16.

L'assemblea ordinaria dovrà aver luogo ogni anno al più tardi nel mese di aprile:

1° per prendere comunicazione della relazione morale del Consiglio direttivo sulla gestione precedente;
2° per discutere ed approvare il consuntivo del precedente esercizio;
3° per la surrogazione e la rielezione dei membri del Consiglio scaduti di carica;
4° per la nomina di due revisori dei conti;
5° per discutere e deliberare in merito agli altri argomenti eventualmente posti nell'ordine del giorno.

Art. 17.

Le assemblee straordinarie sono convocate quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ed anche su domanda scritta e presentata al Consiglio da almeno un quinto dei soci. Nella domanda dei soci deve essere indicato l'oggetto per cui si chiede la convocazione straordinaria dell'assemblea.

Art. 18.

Le assemblee sono valide: di prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno un quarto dei voti di cui dispone la totalità dei soci aventi diritto ad intervenire; di seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno un sesto dei voti di cui dispone la totalità dei soci aventi diritto ad intervenire. Le società o ditte possono essere rappresentate alle assemblee da uno dei propri amministratori, gerenti, direttori ed impiegati muniti di procura. I soci possono anche affidare la loro rappresentanza ad altro socio mediante delegazione scritta, ma non è permesso a ciascun socio di assumere più di quattro delegazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Per la votazione, alle ditte costituenti la sezione economica viene attribuito un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per 500 il contributo annuo espresso in lire, col minimo di un voto.

I soci individuali votano per testa.

Art. 19.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dal presente statuto, o dalla legge o dallo statuto e disposizioni della Confederazione, l'autorizzazione o approvazione della Confederazione.

Art. 20.

Il direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il direttore deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al direttore, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici.

Il direttore interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

Egli è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 21.

Qualora le assemblee debbano deliberare sopra modificazioni dello statuto o sopra lo scioglimento dell'Associazione, occorrerà che sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e che le proposte raccolgano il voto di tre quarti dei votanti.

Art. 22.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed allo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1984.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1744.

Riunione dei comuni di Grandola, Grona e Bene Lario in un unico Comune denominato « Grandola ed Uniti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Vista la nota n. 405379, in data 19 agosto 1927, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Grandola, Grona e Bene Lario, in provincia di Como, sono riuniti in unico comune denominato « Grandola ed Uniti ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 185. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1985.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1745.

Riunione dei comuni di Curno e Mozzo in un unico Comune denominato « Curdomo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera n. 406982 in data 8 settembre 1927 del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Curno e di Mozzo, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico comune denominato « Curdomo ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1986.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1749.

Aggregazione dei comuni di Sesto Campano, Pozzilli e Concacasale al comune di Venafro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sesto Campano, Pozzilli e Concacasale, sono aggregati a quello di Venafro.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 190. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1987.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1756.

Norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sulla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare e completare, ai fini della disciplina e della valorizzazione della esportazione nazionale, le norme contenute nella citata legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, e con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La prescrizione di cui al n. 3 dell'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, può essere estesa all'uso obbligatorio di determinate indicazioni all'esterno degli imballaggi e all'obbligo di un peso minimo per ciascun collo.

L'inosservanza della prescrizione di cui al comma precedente e di ogni altra emanata dal Ministro per l'economia nazionale in forza dei poteri conferitigli dall'art 15 suindicato sarà punita con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

E' fatto divieto di trasporto e di uscita dal Regno delle merci cui le prescrizioni si riferiscono quando tali prescrizioni non siano compiutamente osservate.

Gli ispettori di cui all'art. 7 della legge su citata, i funzionari doganali e ferroviari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in genere, saranno incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni relative e della denuncia del contravventore all'autorità giudiziaria competente.

Nessuna responsabilità in ordine al contratto di trasporto può far carico alla Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di merci in onta del divieto di cui sopra.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà con suo decreto stabilire tolleranze alle prescrizioni sulla selezione dei frutti, fissate nelle norme speciali di cui all'art. 17 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, quando l'andamento della stagione e la qualità dei raccolti le rendessero necessarie.

Art. 3.

L'autorizzazione all'uso del marchio non è trasferibile.

L'esportatore autorizzato deve usare del marchio per tutti i prodotti destinati all'estero per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione.

L'apposizione del marchio dà luogo agli obblighi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1272, al presente R. decreto-legge, ed al regolamento ed alle norme speciali che saranno emanati per la loro applicazione, anche se i prodotti ai quali è apposto non vengono effettivamente esportati.

L'inosservanza della disposizione di cui sopra importa l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13 della legge.

Art. 4.

Del Comitato dei ricorsi di cui all'art. 6 della legge fa parte anche un rappresentante effettivo o uno supplente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 5.

Il presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale per l'esportazione può essere sostituito da un componente del Comitato stesso alla presidenza del Comitato dei ricorsi.

Ciascun membro di diritto della Commissione e del Comitato dei ricorsi può essere sostituito in seno ai collegi deliberanti da un funzionario della rispettiva amministrazione.

La Commissione ed il Comitato dei ricorsi di cui all'articolo 6 della legge saranno costituiti con decreto del Ministro per l'economia nazionale. Nello stesso decreto saranno nominativamente indicati, oltre i membri effettivi, anche i membri supplenti.

Art. 6.

Contro le deliberazioni della Commissione l'interessato può presentare ricorso scritto al Comitato di cui all'art. 6 della legge. Egli può esporre le sue ragioni ed eccezioni unicamente nel ricorso.

Il diritto di ricorso, oltre che all'esportatore, spetta anche al presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla data di notifica della deliberazione.

Le deliberazioni del Comitato dei ricorsi non sono soggette ad alcun altro gravame di carattere amministrativo.

Art. 7.

Le spese cui danno luogo i provvedimenti adottati all'interno e all'estero per partite munite illecitamente di marchio da un esportatore autorizzato, sono a carico di quest'ultimo e devono essere da lui rimborsate nel termine che gli sarà assegnato dalla Commissione o dal Comitato dei ricorsi nella deliberazione relativa.

Le deliberazioni suddette e quelle che applichino la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 della legge hanno forza di titolo esecutivo.

Art. 8.

Le domande, i certificati di autorizzazione, i verbali e tutti gli atti procedurali e relative copie emanati dalla Commissione e dal Comitato dei ricorsi di cui all'art. 6 della legge sono esenti da ogni tassa o diritto.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, il marchio nazionale può essere applicato ad altri prodotti destinati all'esportazione allo scopo di accertarne il tipo o la qualità.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme di applicazione, le sanzioni penali e pecuniarie, la misura dei diritti da percepire per i servizi del marchio e ogni altra disposizione che si renda necessaria.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni del presente decreto e quelle della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 198. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1988.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1927, n. 1748.

Rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità, in considerazione dell'imminenza di riforme legislative nell'amministrazione delle Congregazioni di carità, di rinviare ogni rinnovazione totale o parziale degli attuali componenti delle Congregazioni stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rinnovazione generale e ordinaria dei componenti delle Congregazioni di carità, che, a norma delle vigenti disposizioni, dovrebbe aver luogo entro il 31 dicembre 1927, è rinviata a tempo indeterminato.

Art. 2.

Ferme restando le rinnovazioni parziali e surrogazioni dei componenti delle Congregazioni di carità già effettuate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, resta, d'ora innanzi, sospesa a tempo indeterminato ogni altra rinnovazione parziale o surrogazione da qualsiasi causa determinata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 189. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1989.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1927, n. 1755.

Esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, concernenti la legge e il regolamento sulle scuole industriali;

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 745, concernente l'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Sentita la III sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere alle Regie scuole ed ai Regi istituti industriali la norma di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 745;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli atti e i contratti delle Regie scuole e dei Regi istituti industriali per quanto concerne tasse di registro e bollo e le tasse ipotecarie e catastali sono sottoposti alle norme che valgono per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Sono pure esenti da tassa di manomorta i proventi di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 196. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1990.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1722.

Fusione della Cassa di risparmio di Loro Piceno con quella di Macerata.

N. 1722. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Loro Piceno con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1991.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1723.

Fusione della Cassa di risparmio di Pollenza con quella di Macerata.

N. 1723. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Pollenza con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1992.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1724.

Fusione della Cassa di risparmio di Appignano con quella di Macerata.

N. 1724. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Appignano con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1993.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1725.

Fusione della Cassa di risparmio di Mogliano con quella di Macerata.

N. 1725. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Mogliano con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1994.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1726.

Fusione della Cassa di risparmio di Treia con quella di Macerata.

N. 1726. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Treia con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1995.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1727.

Fusione della Cassa di risparmio di Apiro con quella di Macerata.

N. 1727. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Apiro con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1996.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1728.

Fusione della Cassa di risparmio di Longiano con quella di Cesena.

N. 1728. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Longiano con quella di Cesena.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1997.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1729.

Fusione della Cassa di risparmio di Matelica con quella di Camerino.

N. 1729. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Matelica con quella di Camerino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1998.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1730.

Fusione della Cassa di risparmio di Cingoli con quella di Macerata.

N. 1730. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Cingoli con quella di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1999.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1731.

Fusione della Cassa di risparmio di Fossombrone con quella di Pesaro.

N. 1731. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Fossombrone con quella di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2000.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1732.

Fusione della Cassa di risparmio di Carpegna con quella di Pesaro.

N. 1732. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Carpegna con quella di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2001.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1733.

Fusione della Cassa di risparmio di Sant'Agata Feltria con quella di Pesaro.

N. 1733. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Sant'Agata Feltria con quella di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2002.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1742.

Fusione della Cassa di risparmio di San Clemente con quella di Rimini.

N. 1742. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di San Clemente con quella di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2003.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1620.

Facoltà al comune di Roccaspinalveti di applicare, agli effetti dell'anno 1926, la tassa sul bestiame.

N. 1620. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, è data facoltà al comune di Roccaspinalveti di applicare, agli effetti dell'anno 1926, la tassa sul bestiame con la riduzione dell'esenzione ai soli possessori di una pecora o una capra, giusta la deliberazione 2 aprile 1927 di quel podestà.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2004.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1631.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1631. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 elargito a suo favore dal cav. Giuseppe Frova.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2005.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1632.

Devoluzione a favore del 26° reggimento fanteria della « Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre 1918 ».

N. 1632. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre 1918 », costituita col capitale di L. 10,000 nominali a favore del 25° reggimento fanteria ed eretta in ente morale col R. decreto 11 marzo 1920, numero 391, viene devoluta al 26° reggimento fanteria. Col decreto medesimo viene approvato il nuovo statuto della detta fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2006.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1661.

Contributo scolastico del comune di Ospedaletti e annullamento di quello dovuto dal comune di Coldirodi (Imperia).

N. 1661. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Coldirodi, della provincia di Imperia, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6989.32 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 648, è annullato a decorrere dal 6 febbraio 1924, e viene stabilito in L. 3494.66 il contributo dovuto, dalla stessa data, dal comune di Ospedaletti per effetto della stessa disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2007.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1638.

Trasformazione parziale del fine inerente al patrimonio di alcune confraternite di Lanciano.

N. 1638. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite di S. Maria dei Raccomandati, della SS. Pietà e San Rocco, dei SS. Simone e Giuda Taddeo e Maria SS. della Consolazione, del SS. Rosario, della SS. Pietà e Concezione, del Monte dei Morti della SS. Pietà e Concezione, di S. Filippo Neri, della SS. Addolorata, del Monte dei Morti della SS. Addolorata, e di S. Giuseppe e S. Francesco di Paola, aventi sede in Lanciano, viene parzialmente trasformato a favore dell'Ospedale civile Renzetti e dell'Asilo infantile « Maria Vittoria », pure con sede in Lanciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2008.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1655.

Modifiche allo statuto dell'Istituzione Morelli, in Bergamo.

N. 1655. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituzione Morelli di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2009.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1656.

Contributo scolastico del comune di Villorba (Treviso).

N. 1656. R. decreto 22 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Villorba, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 29,663.91 a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2010.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1662.

Contributo scolastico del comune di Poirino (Torino).

N. 1662. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Poirino, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 34,235.60 a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2011.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1663.

Autorizzazione alla Fondazione « Ugo Schiff » presso la Regia università di Firenze ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1663. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ugo Schiff » presso la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. Ugo Schiff, e vengono apportate modifiche allo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2012.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1664.

Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare un legato disposto in suo favore per l'istituzione di due premi annuali intitolati al nome del dott. Pellegrino Ognibene.

N. 1664. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla signora Giulia Cattania vedova Ognibene, per l'istituzione di due premi annuali intitolati al nome del dott. Pellegrino Ognibene e da conferirsi a laureati di quella Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2013.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1665.

Accettazione di un legato di cinque quadri fatto allo Stato per la Regia pinacoteca di Bologna.

N. 1665. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettato il legato fatto allo Stato, e per esso alla Regia pinacoteca di Bologna, dalla marchesa Laura Bevilacqua Rodriguez Dei Buoi fu Cesare, dei cinque quadri di pregio rappresentanti rispettivamente « Le tre Sibille », « S. Sebastiano », « Archimede », « San Giovanni », e « Ritratto antico di donna », tutti con cornice antica dorata.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2014.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1668.

Contributo scolastico del comune di San Pellegrino (Bergamo) e annullamento di quello dovuto dal comune di Piazzo Alto.

N. 1668. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di San Pellegrino, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2962.89 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241, è elevato a L. 3494.89 a decorrere dal 19 febbraio 1927, e viene annullato invece, dalla stessa data, il contributo stabilito a carico del comune di Piazzo Alto per effetto della medesima disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2015.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1643.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Toscolano.

N. 1643. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Toscolano viene trasformato a favore della locale Congregazione di Carità.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2016.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1644.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Ospedaletto (Trento).

N. 1644. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Ospedaletto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2017.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1645.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale Giovannina Bassi », in Montecorvino Rovella.

N. 1645. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Giovannina Bassi » in Montecorvino Rovella.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2018.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1646.

Approvazione dello statuto della « Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame », in Torino.

N. 1646. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico della « Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2019.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1651.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Cavaria.

N. 1651. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Cavaria viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2020.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1702.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Crociata contro la tubercolosi », in Torino.

N. 1702. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Crociata contro la tubercolosi », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2021.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1703.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Maresego.

N. 1703. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Maresego.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2022.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1706.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Coiromonte.

N 1706. R. decreto 26 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Coiromonte viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2023.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1698.
Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di irrigazione delle Gerbole di Rivalta e paesi limitrofi, in Orbassano, e nomina del commissario straordinario.

N. 1698. R. decreto 29 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, viene sciolta l'Amministrazione del Consorzio di irrigazione delle Gerbole di Rivalta e paesi limitrofi, con sede nel comune di Orbassano, provincia di Torino, ed è nominato Commissario straordinario l'ing. Silvestri Euclide, professore ordinario presso il Regio politecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 2024.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1695.
Autorizzazione all'ente morale M.A.T.E.R. (Mutue Associazioni Tra Ecclesiastici Riunite), in Fano, ad accettare disposizioni testamentarie in suo favore.

N. 1695. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'ente morale M.A.T.E.R. (Mutue Associazioni Tra Ecclesiastici Riunite), con sede in Fano, viene autorizzato ad accettare le disposizioni testamentarie fatte in suo favore dalla signorina Isabella Giacomini fu conte Andrea.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2025.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1707.
Approvazione dello statuto dell'Asilo infantile « S. Benedetto », in Mugnano (Perugia).

N. 1707. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'asilo infantile « S. Benedetto » in Mugnano, frazione del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 2026.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1708.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Gola », in Borgone di Susa.

N. 1708. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Gola », in Borgone di Susa, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1927.
Data di attuazione del sistema di accertamento mediante gli apparecchi misuratori Erhard-Schau nelle fabbriche di birra, e fissazione delle norme per l'accertamento medesimo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione della birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 1, comma 3°, del decreto Ministeriale 24 gennaio 1922, col quale venne disposto che le norme per l'applicazione e l'uso dell'apparecchio misuratore di controllo Erhard-Schau, avrebbero dovuto essere stabilite con altro decreto Ministeriale;

Determina:

Art. 1.

Dal giorno 1° ottobre 1927, nelle fabbriche di birra nelle quali è installato l'apparecchio misuratore Erhard-Schau, la quantità di birra da sottoporre all'imposta sarà accertata, anzichè in base a misurazione del prodotto nel rinfrescatoio, in base alle indicazioni del sovraindicato apparecchio misuratore di controllo Erhard-Schau.

Art. 2.

Per tener conto del volume eventualmente occupato dal luppolo in caldaia, nonchè delle perdite che il mosto subisce prima di giungere ai recipienti ove effettuasi la sua fermentazione, si dovrà, dalla quantità di mosto determinata in base agli elementi forniti dall'apparecchio, apportare una detrazione percentuale quale risulta dalle seguenti tabelle:

A) *Caso in cui il luppolo restante sul filtro rimane del tutto inutilizzato.*

Grado saccarometrico in volume				Percentuale di detrazione
da	10	a	10.2	2.3
»	10.3	»	10.7	2.4
»	10.8	»	11.2	2.5
»	11.3	»	11.7	2.6
»	11.8	»	12.4	2.7
»	12.5	»	13.2	2.8
»	13.3	»	13.7	2.9
»	13.8	»	14.2	3.0
»	14.3	»	14.7	3.1
»	14.8	»	15.4	3.2
»	15.5	»	16	3.3

B) *Caso in cui il luppolo viene ulteriormente lavato o pressato per ricavarne ancora mosto:*

Grado saccarometrico in volume				Percentuale di detrazione
da	10	a	10.4	1.3
»	10.5	»	11.4	1.4
»	11.5	»	12.4	1.5
»	12.5	»	13.4	1.6
»	13.5	»	14.4	1.7
»	14.5	»	15.4	1.8
»	15.5	»	16	1.9

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati relativa a compensi da pagarsi dalla Grecia ai cittadini alleati.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica Ellenica ha informato la Regia legazione ad Atene che i reclami italiani, contemplati dalla Convenzione firmata a Losanna il 24 luglio 1923 fra l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e la Grecia — il cui articolo unico viene qui in calce riprodotto — vengono esaminati, senza pregiudizio del diritto degli interessati di ricorrere alla procedura arbitrale prevista dalla Convenzione stessa, da una Commissione appositamente istituita ed avente sede in Atene (26, rue de la Marne).

Si dà notizia di quanto precede affinchè i connazionali interessati possano opportunamente valersene facendo presente che innanzi alla detta Commissione essi dovranno, colla maggior possibile sollecitudine, comparire personalmente o farsi rappresentare da un mandatario espressamente autorizzato e produrre gli elementi e documenti giustificativi dei loro reclami.

Convenzione fra l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e la Grecia relativa ai compensi da pagarsi dalla Grecia ai cittadini alleati.

(Omissis).

Articolo unico.

Il Governo greco s'impegna a versare ai cittadini delle altre Potenze contraenti ed alle Società ottomane nelle quali il 1° giugno 1921 gli interessi di questi ultimi erano preponderanti (per la parte che si riferiva a questi interessi) le somme che sono loro dovute per il rimborso del valore dei beni requisiti dalle amministrazioni o eserciti greci, per il pagamento dei servizi resi a questi eserciti o amministrazioni se non sia già stato eseguito, nonchè per l'indennità delle altre perdite o danni subiti posteriormente al 1° giugno 1921 dai detti cittadini e società e risultanti dagli atti delle amministrazioni od eserciti greci salvo le perdite e danni risultanti da fatti di guerra nelle zone di combattimento.

In mancanza di intesa tra gli interessati ed il Governo greco, l'ammontare dei danni sarà determinato da un tribunale arbitrale composto da un rappresentante del Governo greco, da un rappre-

sentante del reclamante e da un arbitro scelto di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

I versamenti previsti dalle disposizioni precedenti saranno pagati in annualità ripartite in un periodo di 40 anni e calcolate con un interesse del 5 % o seguendo ogni altra modalità che potesse essere ulteriormente adottata di comune accordo.

Resta inteso che i debiti risultanti dai contratti intervenuti nelle regioni occupate in Turchia dalle amministrazioni od eserciti greci, tra questi eserciti o amministrazioni, da una parte, e i cittadini delle altre Potenze contraenti e società ottomane nelle quali gli interessi di questi ultimi erano preponderanti, dall'altra, saranno pagati dal Governo ellenico secondo le stipulazioni dei contratti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 61).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data della ricevuta: 25 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Imperati Adelina di Vincenzo vedova Cavaliere Venanzio, per conto dei minori suoi figli — Titoli del debito pubblico nominativi: un certicato di proprietà ed un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 52.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 462 — Data della ricevuta: 25 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Prelini Anna fu Pietro — Titoli del debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 143 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2791 — Data della ricevuta: 18 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Milano Intendenza — Intestazione della ricevuta: Luigi-Vittore-Vittoria ed Angelica fu nob. Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 28 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Brescia Intendenza — Intestazione della ricevuta: Bignetti Giuseppe di Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 245 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Brescia Intendenza — Intestazione della ricevuta: Castelnovi Agnese fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 115.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 551 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Messina Intendenza — Intestazione della ricevuta: D'Angelo Rosario fu Luigi e comune di Mistretta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 60 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1920, 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data della ricevuta: 29 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Genova Tesoreria — Intestazione della ricevuta: Queirolo Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Rendita: L. 308 consolidato 3.50 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data della ricevuta: 13 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ferrara Tesoreria — Intestazione della ricevuta: Poltronieri Luigi fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 settembre 1927 - Anno V

Francia	71.95	Oro	353.49
Svizzera	353.44	Belgrado	32.30
Londra	89.186	Budapest (Pengo)	3.20
Olanda	7.355	Albania (Franco oro)	355 —
Spagna	321.34	Norvegia	4.82
Belgio	2.555	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.367	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.90
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.60
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.82	Consolidato 5 %	82.65
Peso argentino carta	7.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.275
New York	18.32		
Dollaro Canadese	18.30		